



BANDO CONTRIBUTIVO PER LA PROMOZIONE DELLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI DA PARTE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI VICENZA

BANDO DI CONCORSO

Art- 1 – Finalità

La Camera di Commercio di Vicenza, in esecuzione della delibera di Giunta Camerale n. 306 del 11 luglio 2006 intende sostenere le imprese della provincia di Vicenza per accrescere e stimolare la propensione di tali soggetti a utilizzare lo strumento del marchio, quale fattore di rilevanza strategica per competere sui mercati internazionali.

A tal fine il presente bando prevede uno stanziamento complessivo di € 50.000,00 (cinquantamila/00) per contributi in conto capitale finalizzati a sostenere le PMI della provincia di Vicenza che abbiano attivato un processo volto alla registrazione di uno o più marchi comunitari o internazionali.

I contributi previsti sono assegnati sulla base della presentazione di una domanda da parte dei soggetti beneficiari e fino a concorrenza dello stanziamento complessivo previsto dal presente bando.

Art. 2 – Definizioni normative e regime de minimis

1) Imprese

Ai sensi del presente bando, si intende per Imprese quelle PMI che, al momento della presentazione della domanda ed al momento della concessione del contributo risultino iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Vicenza.

2) REGIME DE MINIMIS

Le agevolazioni concesse dal presente bando sono erogate in conformità al regime comunitario de minimis di cui al successivo articolo 4.

Art. 3 – Soggetti Beneficiari

Possono avvalersi delle agevolazioni previste dal presente bando le imprese (anche in forma consorziata) che rientrino nella definizione di Piccola e Media impresa data dalla normativa comunitaria (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese pubblicata in G.U. L 124 del 20 maggio 2003), e che al momento della presentazione della domanda ed al momento della concessione del contributo:

- siano iscritte presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Vicenza o abbiano unità operativa nella provincia di Vicenza e siano attive;
- non siano in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- siano in regola con il regime “de minimis”, come precisato all’articolo 4.

Le Imprese altresì devono inoltre risultare in regola con il pagamento del diritto camerale annuale al momento della concessione del contributo.

Non sono ammissibili domande presentate da persone fisiche.

Sono inoltre escluse dalla partecipazione al presente bando di concorso contributivo le imprese che esercitano attività principale in uno dei settori esclusi dall’applicazione del regime “de minimis”, vale a dire le imprese e i consorzi attive/i nel settore dei trasporti e le

imprese e i consorzi attive/i nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato CE (prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura).

Art. 4- Regime de minimis

I contributi concessi sulla base del presente regolamento si intendono concessi in regime de minimis (regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, pubblicato sulla GUCE L 10/30 del 13 gennaio 2001 e successive modifiche). Sono esclusi i settori ai quali detto regime non si applica. Il regime de minimis consiste nel fatto che un'impresa non può ottenere aiuti di fonte pubblica per un importo superiore ad € 100.000,00 (centomila/00) nell'arco di tre anni, e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere, anche nello stesso arco di tempo, altri aiuti pubblici in base a regimi autorizzati dalla Commissione od in base ai regolamenti di esenzione per categoria degli obblighi di notifica. Ai fini dell'applicazione di tale regime il rappresentante legale dell'azienda istante rilascerà, in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione (su apposito modulo) attestante tutti i contributi ricevuti in regime de minimis nel triennio antecedente. Il legale rappresentante si impegna inoltre a comunicare in forma scritta tutti gli aiuti in regime de minimis ricevuti nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della richiesta per il presente contributo e quella di concessione.

La normativa europea stabilisce, in via generale, che gli aiuti di Stato per le imprese non sono ammissibili perché possono alterare la concorrenza nel mercato unico. Sono previste alcune eccezioni subordinate al fatto che gli Stati membri siano tenuti a notificare i programmi di aiuti alla Commissione e a riceverne esplicita autorizzazione. Poiché la libera concorrenza, a livello comunitario, non può peraltro essere minacciata da aiuti di ridotta entità, la Commissione UE ha introdotto una soglia minima sotto la quale gli Stati sono liberi di concedere aiuti senza previa notificazione. Tale regola prende il nome di de minimis.

Art. 5- Iniziative agevolabili.

Sono agevolabili iniziative che abbiano come obiettivo finale:

- la registrazione di uno o più marchi comunitari di primo deposito secondo la procedura definita dall'UAMI, ufficio per l'armonizzazione del mercato interno.
- la registrazione di uno o più marchi internazionali di primo deposito presso l'OMPI di Ginevra secondo la procedura definita dagli accordi di Madrid con contestuale o preventiva passaggio nazionale.

I beneficiari possono presentare anche più di una domanda nel caso in cui intendano ottenere la registrazione di più marchi. In tal caso verrà applicato quanto previsto dal successivo art. 9.

Iniziative relative a più marchi, da parte di uno stesso beneficiario, devono sempre essere presentate con domande separate.

La data di presentazione della domanda di registrazione del marchio non può essere antecedente al 18 luglio 2006.

Art. 6 – Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese al netto di IVA e di altre imposte e tasse, relative a:

- a) Costi diretti (deposito, bolli, registrazione, ecc) sostenuti nei confronti degli uffici competenti;
- b) Spese per consulenze da parte di studi professionali o professionisti del settore solo se prettamente inerenti alle procedure di registrazione marchio;
- c) Costi sostenuti per ricerche di anteriorità.

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute a partire **dal 18 luglio 2006 ed entro il termine massimo del 30 giugno 2007.**

Art. 7 – Tipologia ed importo del contributo.

L'agevolazione concedibile per ciascuna domanda consiste in un contributo in conto capitale pari al 50% delle spese riconosciute ammissibili ed in un servizio di monitoraggio effettuato dallo Sportello Tecnologico del Centro Produttività Veneto - Fondazione G. Rumor.

Il contributo massimo concesso per ciascuna domanda non potrà superare la somma di € 1.000,00 (mille/00).

Il contributo massimo concedibile per azienda non potrà in ogni caso superare la soglia prevista dal regime de minimis.

Il servizio di monitoraggio effettuato dallo Sportello Tecnologico del centro Produttività Veneto - Fondazione G. Rumor consiste nella verifica con cadenza semestrale, per il periodo di un anno, della eventuale registrazione, da parte di terzi, del medesimo marchio nelle seguenti banche dati e per i paesi indicati:

1. *Infoweb*: marchi nazionali italiani,
CTM-online: marchi comunitari,
Madrid-express: marchi internazionali;
2. banche dati degli uffici nazionali di proprietà industriale dei seguenti Paesi:
 - a. *Comunità Europea*: Benelux, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia*, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Lettonia*, Lituania, Polonia, Portogallo, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria (18 banche dati, 21 Paesi)
 - b. *Stati Europei non Comunitari*: Andorra(*), Bulgaria, Islanda, Norvegia, Svizzera, Turchia (6 banche dati)
3. Stati extraeuropei: Cina, Canada, Giappone, Stati Uniti (4 banche dati)
(le banche dati con asterisco non consentono la visione delle bibliografie dei depositi esistenti)

ed è quantificato, anche ai fini della normativa “de minimis”, in € 396,00 per impresa.

Art. 8 – Modalità di presentazione delle domande

Le domande di contributo relative al presente Bando devono essere redatte in carta semplice, redatte **esclusivamente** sul modulario che verrà messo a disposizione e con la documentazione richiesta.

Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 38, 46, 47 e 76 e del DPR 445/2000.

I beneficiari possono presentare anche più di una domanda nel caso in cui intendano ottenere più di un marchio.

Iniziative rivolte alla registrazione di più marchi, da parte di uno stesso beneficiario, devono sempre essere presentate con domande separate (una busta per ogni domanda).

Le domande incomplete in qualsivoglia parte o che non dovessero indicare uno qualsiasi degli elementi o dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione richiesta, saranno dichiarate inammissibili.

La Camera di Commercio di Vicenza si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. Il mancato invio della suddetta documentazione integrativa, entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa, comporterà l'automatica inammissibilità.

Le domande di contributo potranno essere consegnate a mano o spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, in busta chiusa.

Alla domanda deve essere allegata la fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell'ente beneficiario proponente.

Sul fronte della busta andrà riportata la dicitura:

“BANDO CONTRIBUTIVO PER LA PROMOZIONE DELLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI DA PARTE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI VICENZA”.

La raccomandata dovrà essere inviata esclusivamente al seguente indirizzo:

**Camera di Commercio di Vicenza
Settore III – Regolazione del Mercato**

**Corso Fogazzaro n. 37
36100 Vicenza (VI)**

Le domande potranno essere inoltrate **dal 18 luglio 2006 fino al 28 febbraio 2007**. **Fa fede la data di spedizione in caso di invio tramite raccomandata a.r., o, in caso di consegna a mano, la data di ricevimento presso gli uffici camerale.**

Sarà data adeguata comunicazione dell'avvio del bando, che sarà oggetto di pubblicazione sul sito camerale (www.vi.camcom.it).

Art. 9 – Valutazione delle domande e ripescaggio

Alla chiusura del Bando verrà predisposto un elenco delle domande, con la specificazione di quelle ammissibili e non ammissibili al contributo.

Previo verifica della regolarità della domanda e dei requisiti formali di ammissibilità da parte del Dirigente di Settore e a seguito di formale provvedimento dello stesso, i contributi saranno assegnati agli aventi diritto sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

L'ordine di precedenza nelle graduatorie dei concorrenti è determinato dal criterio cronologico dettato dalla data di presentazione della domanda (per "data di presentazione della domanda" si intende la data di spedizione se la domanda viene inviata tramite raccomandata a.r.; si intende invece la data di ricevimento presso gli uffici camerale in caso di domanda consegnata a mano). Qualora le risorse disponibili risultassero insufficienti a soddisfare le domande aventi la stessa data di presentazione, l'importo residuale verrà equamente suddiviso tra queste.

I contributi saranno assegnati, nel limite delle disponibilità finanziarie previste dal Bando stesso e dando priorità al finanziamento di una sola domanda per ciascun avente diritto, secondo le modalità di cui al successivo comma.

Nel caso di presentazione da parte di uno stesso soggetto di più domande sarà data priorità a quella di importo economico superiore. Esaurita la valutazione delle prime domande, nel caso di sussistenza di disponibilità finanziaria ulteriore, il Dirigente responsabile ammetterà al finanziamento le seconde domande, e così di seguito, sino all'esaurimento delle risorse.

Nel caso in cui un'impresa ammessa al contributo non procedesse a successiva rendicontazione si provvederà al ripescaggio della prima delle domande regolari ed utilmente pervenute, con provvedimento del Dirigente responsabile che assegna i termini entro i quali procedere alla rendicontazione.

Art. 10 – Procedure di liquidazione del contributo.

Alle imprese aventi diritto, secondo i criteri e le modalità fissate negli articoli precedenti, la Camera di Commercio invierà apposita comunicazione di avvenuta ammissibilità al contributo.

Entro e non oltre il **30 settembre 2007** il beneficiario è tenuto a trasmettere alla Camera di Commercio di Vicenza la documentazione di spesa regolarmente quietanzata a rendicontazione dei costi sostenuti, utilizzando **esclusivamente** la modulistica che verrà messa a disposizione.

La valutazione dell'ammissibilità delle domande e della predisposizione delle relative graduatorie è rimessa al Dirigente di settore che, in caso di necessità potrà avvalersi della consulenza di esperti di provata professionalità, competenti in materia di registrazione di marchi.

L'approvazione della graduatoria finale con l'importo del contributo da erogare a ciascuna azienda sarà disposta dal Dirigente di settore con propria Determinazione

La Camera di Commercio di Vicenza, eseguite le opportune verifiche, procederà alla liquidazione del contributo.

Art. 11 – Revoca del contributo.

È facoltà della Camera di Commercio di Vicenza, in ogni momento entro i due anni dall'erogazione del contributo, effettuare direttamente od indirettamente verifiche tecniche amministrative e finanziarie per accertare la reale rispondenza tra la domanda ammessa al contributo e gli interventi realizzati.

Inadempienze totali o parziali potranno costituire motivo di revoca del contributo.

La revoca comporta la restituzione dei benefici eventualmente concessi, maggiorata degli interessi legali. Qualsiasi modifica dei dati indicati nella domanda presentata dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Brevetti e Sanzioni della Camera di Commercio di Vicenza .

Art. 12 – Rinvio al regolamento generale

Per tutto quanto non regolamentato dal presente articolato si fa riferimento al regolamento camerale di cui alla delibera della Giunta Camerale n. 130 del 8 aprile 2003 che detta criteri a carattere generale per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici.

Art. 13 – Avvertenze generali

La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento. Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio di Vicenza, con sede in Corso Fogazzaro n. 37, Vicenza.

Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia.

Ai sensi del DPR 445/2000, che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni (con l'esclusione degli attestati di brevetto), l'ente camerale chiederà, a campione, l'esibizione dell'originale della documentazione di spesa allegata dai richiedenti.

Ai sensi della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente bando di concorso è assegnato all'Ufficio Brevetti e Sanzioni. Responsabile del procedimento è il sig. Sandro Bongiorno. Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio Brevetti e sanzioni, tel. 0444 994980 – 0444 994.888 - 0444 994.855, fax 0444 994.834, e-mail: sanzioni@vi.camcom.it oppure brevetti@vi.camcom.it.